

Delibera n.23
Data 28.4.07

Oggetto: Applicazione aliquota I.C.I. agevolata per immobili concessi in locazione a canone concertato ai sensi della legge n. 431/98.

L'Assessore Cattani relaziona sul provvedimento in esame.

Entrano nella sala consiliare i consiglieri Rocchi Gisberto e Delmonte Mirca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 504, che ha istituito e disciplinato l'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ed in dettaglio l'art. 6 concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

Visto l'art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) in particolare:

- il comma 169 che prevede: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*
- il comma 156 che stabilisce che la competenza ad adottare le aliquote e le detrazioni d'imposta sia il Consiglio Comunale e non dalla Giunta;

Verificato che con decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007 è stato differito al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

Richiamato l'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che recita: "per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte".

Visto l'accordo, prot. n. 4621 del 04 aprile 2005, tra le organizzazioni sindacali di proprietà e le organizzazioni sindacali degli inquilini, nel quale sono indicate le condizioni necessarie per le quali un contratto di locazione è da ritenersi a canone "concordato";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 27.11.2006 con la quale si determinano le aliquote I.C.I. per l'anno 2007;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere azioni che possano migliorare le condizioni di vita delle persone e delle famiglie meno abbienti anche attraverso politiche fiscali mirate quali appunto l'immissione di appartamenti sul mercato immobiliare a canone concordato;

Dato atto:

- che con il Bilancio di previsione 2007 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 28.12.2008 è stata prevista un'ipotesi di gettito I.C.I. pari ad € 2.160.000,00;
- che dalla stima effettuata dall'Ufficio Tributi l'applicazione di un'aliquota agevolata per gli immobili concessi a canone concordato risulterebbe una minore entrata pari a € 2.000;
- che si ritiene di poter compensare tale minor entrata con il maggior incasso derivante dall'attività di accertamento per il recupero d'evasione/elusione d'imposta intrapresa dal competente servizio;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suddette, di prevedere con decorrenza dall'anno d'imposta 2007, in aggiunta alle aliquote e detrazione ICI già approvate con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 27.11.2006, la seguente ulteriore misura:

- 4 per mille per i fabbricati adibiti ad uso abitativo e destinati ad abitazione principale in base ai contratti a canone concordato (alle condizioni dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98).

Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota ridotta, gli interessati devono presentare al comune un'apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'ufficio competente, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare a beneficiare dell'agevolazione.

L'aliquota agevolata prevista per le locazioni a canone concordato, si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze, considerando tali le sotto indicate unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione medesima,

- unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina e ad una soffitta)
- n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7.

L'agevolazione è concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge.

L'aliquota agevolata si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita comunicazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'aliquota agevolata.

Il beneficiario dell'aliquota agevolata dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. all'ufficio tributi l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato dall'aliquota agevolata.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 2° Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2007 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già deliberate con l'atto di Giunta Comunale n. 116 del 27.11.2006;
2. di determinare, con decorrenza dall'anno d'imposta 2007, un'aliquota del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad uso abitativo e destinati ad abitazione principale in base ai contratti a canone concordato (alle condizioni dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98). Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota ridotta, gli interessati devono presentare al comune un'apposita comunicazione, su modulo predisposto dall'ufficio competente, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare a beneficiare dell'agevolazione.

L'aliquota agevolata prevista per le locazioni a canone concertato si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze, considerando tali le sotto indicate unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione medesima,

- unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina e ad una soffitta)
- n. 1 unità immobiliare di categoria C/6 o C/7.

L'agevolazione è concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge.

L'aliquota agevolata si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita comunicazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'aliquota agevolata.

Il beneficiario dell'aliquota agevolata dovrà comunicare con lettera raccomandata A.R. all'ufficio tributi l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato dall'aliquota agevolata.

3. di trasmettere la presente deliberazione al funzionario responsabile del 2° Servizio "Bilancio ed Affari Finanziari" per gli adempimenti conseguenti;

Stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.